



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO SPORTELLI UNICI: EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA PRODUTTIVE - COMMERCIO

ORDINANZA N. 214 DEL 11/12/2020

**OGGETTO: PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN
ESECUZIONE DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 167 DEL
10/12/2020**

SINDACO

Letto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 10/12/2020;

Considerato che, per lo svolgimento del mercato settimanale devono essere previste alcune condizioni minimali, tra cui un'adeguata perimetrazione tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori verso uno specifico varco, che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;

Sentiti il Corpo Intercomunale di Polizia Locale e l'Ufficio Commercio;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

per i motivi in premessa esposti, con efficacia **dal 14 Dicembre 2020** che il **MERCATO SETTIMANALE** del Lunedì mattina si svolgerà **all'interno del Parco Ippodromo** e nel tratto di Via Roma adiacente il Parco, nel rispetto della seguente regolamentazione e pianificazione e secondo l'allegata planimetria:

A. NUMERO MASSIMO DI CONSUMATORI PRESENTI ED ACCESSO ALL'AREA

- La capienza massima del Parco Ippodromo è pari a 500 consumatori, con contingentamento a cura del Comando di Polizia Locale e del personale ausiliario del medesimo. In ogni caso, gli addetti alla vigilanza potranno limitare ulteriormente l'accesso all'area, rispetto a suddetta capienza, qualora lo impongano esigenze connesse alla prevenzione di assembramenti e affollamenti;
- Il sistema pedonale di accesso al Parco è predisposto dal Comune nel rispetto dell'ordinanza regionale n. 167/2020, tramite transenne ed ogni altro utile mezzo con entrata ed uscita, tra loro separate, da Via Roma e da Via Zara;
- All'interno dell'area è previsto il servizio di sorveglianza dinamica da parte di un congruo numero di operatori, al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima e per prevenire assembramenti.

B. ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

- L'orario di posizionamento degli operatori è il seguente: arrivo non prima delle ore 6.30 e non oltre le ore 7.30, sgombero non prima delle ore 12.30 ed entro le ore 14.00.

C. ASSEGNAZIONE E DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

- L'assegnazione degli spazi è disposta in loco dal Comando di Polizia Locale e secondo i seguenti criteri: la crociera centrale e pavimentata è riservata agli operatori del settore alimentare e florovivaistico; le rimanenti aree sterrate sono destinate agli operatori del settore non alimentare. Per motivi di spazio, le dimensioni delle aree concesse potranno essere ridotte rispetto alle autorizzazioni comunali rilasciate ai titolari di posteggi nel mercato;
- Potranno essere assegnati posteggi agli operatori precari in graduatoria;
- Non è ammessa la vendita di abbigliamento usato, per motivi igienici.

D. DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI

- L'accesso al Parco è consentito esclusivamente ai compratori già muniti di mascherina protettiva, che dovrà essere sempre indossata;
- Chiunque accede all'area mercatale dovrà igienizzarsi le mani all'ingresso;
- I venditori devono indossare la mascherina protettiva. I venditori sprovvisti di suddetti dispositivi di protezione individuale saranno allontanati dall'area di vendita.

E. NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ACQUIRENTI

- Devono essere rispettate le misure di carattere generale indicate nel punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 24 novembre 2020;
- Tra compratori deve essere rispettata la distanza interpersonale minima di m. 1,00;
- Davanti ad ogni banco di vendita possono attendere, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di m. 1,00, non più di 3 compratori, nel rispetto comunque della capienza massima del Parco;
- L'accesso all'area durante lo svolgimento del mercato è consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti dai banchi presenti e per il tempo strettamente necessario all'acquisto. Non è ammesso l'accesso al "Parco Giochi", situato all'interno del Parco Ippodromo;
- Al mercato può accedere 1 componente per nucleo familiare, eccetto i casi di persona con minori o che necessita di accompagnamento: al seguito di suddetto componente sono ammesse al massimo due persone;
- All'interno dell'area mercatale non è consentita la suddivisione di merce acquistata tra clienti, in particolare di prodotti ortofrutticoli venduti "a cassetta".

F. DIVIETI ED OBBLIGHI A CARICO DEI VENDITORI

- Ciascun operatore dovrà mettere porre in atto ogni adempimento e cautela al fine di limitare il numero di clienti serviti o in attesa ad un massimo di 3 persone;
- Gli operatori che vendono merce a "corpo", a "collo" o a "cassetta" idonea ad essere ripartita subito devono tassativamente impedire la successiva suddivisione in loco della merce venduta, anche mediante idonei avvisi multilingue;
- Dovranno essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Non è consentito l'utilizzo di bombole G.P.L. e generatori, senza la certificazione tecnica prescritta per legge;
- L'accesso ai veicoli, consentito ai soli mezzi dei venditori, dovrà avvenire da Via Roma.
- è fatto divieto di scarico in loco delle acque reflue e di ogni altro rifiuto derivato dalla preparazione di prodotti alimentari e di abbandono di rifiuti;
- Non è consentito occupare suolo pubblico con cavalletti, espositori pubblicitari, banner o altri simili strumenti informativi e pubblicitari;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

- I venditori sono corresponsabili del rispetto del presente provvedimento da parte della propria clientela.

DISPONE

- Copia della presente ordinanza va trasmessa al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Lonigo per assicurare e vigilare sulla sua osservanza, alla Stazione dei Carabinieri di Lonigo, alle associazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche;
- dovrà essere garantita la vigilanza durante l'operatività dei mercati, a cura del Comando di Polizia Locale, anche attraverso associazioni di volontariato, a ciò preparate.

AVVERTE

- che qualsiasi violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e art. 2 D.L. 16 maggio 2020 n. 33 (da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 1.000);
- che contro il presente provvedimento entro sessanta giorni è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto e, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Responsabile del Procedimento è l'Arch. Jonathan Balbo. Per informazioni scrivere a: commercio@comune.lonigo.vi.it

Il presente provvedimento è pubblicato e diffuso nelle consuete forme di legge.

SINDACO

Pier Luigi Giacomello / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale